

Gazzetta ufficiale L 344 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

19 ottobre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione, del 16 ottobre 2020, relativo all'autorizzazione di alcole cinnamico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini ⁽¹⁾** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusal e tritosulfuron ⁽¹⁾** 18

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione** 22
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1513 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 7014] ⁽¹⁾** 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

ORIENTAMENTI

- ★ **Indirizzo (UE) 2020/1514 della Banca centrale europea, dell'8 ottobre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49) 32**

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Il protocollo in oggetto tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina, firmato a Lussemburgo il 14 aprile 2014, è entrato in vigore il 1° ottobre 2020.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1510 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

relativo all'autorizzazione di alcole cinnamico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze alcole cinnamico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 6 dicembre 2016 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'autorità ha concluso che per l'ambiente marino si stima che il livello d'uso sicuro sia pari a 0,05 mg/kg di mangime. I livelli d'uso proposti per le sostanze in questione superano il livello sicuro per l'ambiente marino, pertanto l'uso per gli animali marini non è autorizzato. Nel summenzionato parere l'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono efficaci se utilizzate nei prodotti alimentari in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda per l'acqua di abbeveraggio. Le sostanze in questione possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati nell'acqua.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017; 15 (1): 4672.

- (5) L'Autorità ha concluso che sono stati constatati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze in questione è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, sarebbe opportuno fornire determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima dell'8 maggio 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'8 novembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'8 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell'8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b02017	-	Alcole cinnamili- lico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alcole cinnamili- lico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alcole cinnamili- lico Prodotta mediante sintesi chi- mica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₉H₁₀O Numero CAS: 104-54-1 Numero FLAVIS: 02.017</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'alcole cinnamili- lico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele de- 	8.11.2030
---------	---	---------------------------	--	---	---	---	---	---	-----------

								<p>vono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b02031	-	3-fenilpropan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-fenilpropan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-fenilpropan-1-olo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₉H₁₂O Numero CAS: 122-97-4 Numero FLAVIS: 02.031</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 3-fenilpropan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. 	8.11.2030

2b05038	-	2-fenilpropanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-fenilpropanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-fenilpropanale Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C₉H₁₀O Numero CAS: 93-53-8 Numero FLAVIS: 05.038</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-fenilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per i gatti: 1 mg/kg; e per tutte le altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per i gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi — 1 mg/kg per i gatti; — 5 mg/kg per le altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. 	8.11.2030
---------	---	------------------	--	---	---	---	---	--	-----------

2b05045	-	3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: saggio min. del 90 %</p> <p>Formula chimica: C₁₃H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 103-95-7</p> <p>Numero FLAVIS: 05.045</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. 	8.11.2030
2b05050	-	Alfa-metilcinnamaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alfa-metilcinnamaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alfa-metilcinnamaldeide</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 	8.11.2030

			<p>Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₀O Numero CAS: 101-39-3 Numero FLAVIS: 05.050</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'alfametilcinnamaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>					<ol style="list-style-type: none"> 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. 	
2b05080	-	3-fenilpropanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 3-fenilpropanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-fenilpropanale Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C₉H₁₀O Numero CAS: 104-53-0</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: 	8.11.2030

			<p>Numero FLAVIS: 05.080</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 3-fenilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>					<p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b08022	-	Acido cinnamico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido cinnamico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido cinnamico Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₉H₈O₂ Numero CAS: 621-82-9 Numero FLAVIS: 08.022</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p>	8.11.2030

			Per la determinazione dell'acido cinnamico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).					5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09018	-	Acetato di cinnamile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acetato di cinnamile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acetato di cinnamile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₁H₁₂O₂ Numero CAS: 103-54-8 Numero FLAVIS: 09.018</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acetato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza 	8.11.2030

			gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).					attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superiori 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09053	-	Butirrato di cinnamile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di cinnamile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₃H₁₆O₂ Numero CAS: 103-61-7 Numero FLAVIS: 09.053</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butirrato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superiori 5 mg/kg.</p>	8.11.2030

								6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09428	-	Isobutirrato di 3-fenilpropile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di 3-fenilpropile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isobutirrato di 3-fenilpropile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₃H₁₈O₂ Numero CAS: 103-58-2 Numero FLAVIS: 09.428</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'isobutirrato di 3-fenilpropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 	8.11.2030

								delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09459	-	Isovalerato di cinnamile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isovalerato di cinnamile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isovalerato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C₁₄H₁₈O₂ Numero CAS: 140-27-2 Numero FLAVIS: 09.459</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'isovalerato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele de- 	8.11.2030

								<p>vono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b09470	-	Isobutirrato di cinnamile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di cinnamile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isobutirrato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 96 % Formula chimica: C₁₃H₁₆O₂ Numero CAS: 103-59-3 Numero FLAVIS: 09.470</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'isobutirrato di cinnamile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. 	8.11.2030

2b09730	-	Cinnamato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Cinnamato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cinnamato di etile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₁H₁₂O₂ Numero CAS: 103-36-6 Numero FLAVIS: 09.730</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del cinnamato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. 	8.11.2030
2b09740	-	Cinnamato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Cinnamato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cinnamato di metile</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 	8.11.2030

			<p>Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C₁₀H₁₀O₂ Numero CAS: 103-26-4 Numero FLAVIS: 09.740</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del cinnamato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>					<ol style="list-style-type: none"> 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.» 5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. 	
2b09742	-	Cinnamato di isopentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Cinnamato di isopentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cinnamato di isopentile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 97 % Formula chimica: C₁₄H₁₈O₂</p>	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 	8.11.2030

			<p>Numero CAS: 7779-65-9 Numero FLAVIS: 09.742</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del cinnamato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1511 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 2020**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione ⁽³⁾ ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB e prosulfocarb.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 ha prorogato fino al 30 novembre 2020 il periodo di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram e triflusulfuron.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione ⁽⁴⁾ ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina e zolfo.
- (6) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (7) Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare di un anno i rispettivi periodi di approvazione.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

- (8) Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l'approvazione delle sostanze attive interessate non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, occorre fissare la data di scadenza alla data applicabile prima dell'adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento relativo al mancato rinnovo. Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l'approvazione delle sostanze attive interessate è rinnovata, occorre fissare, per quanto consentito dalle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Tenuto conto del fatto che le approvazioni di alcune delle sostanze attive scadono il 31 ottobre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 40 «Deltametrina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 2) alla riga 65 «Flufenacet», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 3) alla riga 69 «Fostiazato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 4) alla riga 102 «Clorotoluron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 5) alla riga 103 «Cipermetrina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 6) alla riga 104 «Daminozide», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 7) alla riga 107 «MCPA», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 8) alla riga 108 «MCPB», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 9) alla riga 119 «Indoxacarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 10) alla riga 160 «Prosulfocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 11) alla riga 161 «Fludioxonil», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 12) alla riga 162 «Clomazone», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;
- 13) alla riga 169 «Amidosulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 14) alla riga 170 «Nicosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 15) alla riga 171 «Clofentezina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 16) alla riga 172 «Dicamba», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 17) alla riga 173 «Difenoconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 18) alla riga 176 «Lenacil», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 19) alla riga 178 «Picloram», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 20) alla riga 180 «Bifenox», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 21) alla riga 181 «Diflufenican», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 22) alla riga 182 «Fenoxaprop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 23) alla riga 183 «Fenpropidin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 24) alla riga 186 «Tritosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;

- 25) alla riga 289 «Triflusulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
 - 26) alla riga 292 «Zolfo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
 - 27) alla riga 294 «Oli di paraffina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».
-

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1512 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2020

relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione con del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l'occupazione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e l'Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata, formata e adattabile nonché di mercati del lavoro orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, di una crescita equilibrata, di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, devono considerare la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
- (2) L'Unione deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali nonché la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana quali enunciati all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (3) Conformemente TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione («orientamenti») quali figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio ⁽⁴⁾, gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche e occupazionali che comporti ricadute positive.

⁽¹⁾ Parere del 10 luglio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 232 del 14.7.2020, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del 18 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

- (4) Gli orientamenti sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 ⁽⁵⁾ («garanzia per i giovani»), la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 ⁽⁶⁾, la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 ⁽⁷⁾, la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 ⁽⁸⁾, la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 ⁽⁹⁾, la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 ⁽¹⁰⁾, la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 ⁽¹¹⁾ e la raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 ⁽¹²⁾.
- (5) Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, comprendenti un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre europeo sostiene il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorando la competitività, promuovendo l'innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità, e affrontando le disuguaglianze e le disparità regionali.
- (6) Le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente, la globalizzazione, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici trasformeranno le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare per affrontare efficacemente questi fattori strutturali e adeguare i sistemi esistenti sulla base delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri e le politiche correlate. Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di *governance* economica. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e territoriale, la convergenza verso l'alto, la resilienza e la responsabilità di bilancio. Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto del loro impatto ambientale, occupazionale e sociale.
- (7) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali ⁽¹³⁾ («Pilastro»). Il Pilastro stabilisce venti principi e diritti volti a sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano la strategia dell'Unione, facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente equi e giusti. Il pilastro costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia moderna attuale, anche attraverso la promozione dell'economia sociale.
- (8) Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire prassi nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compresi miglioramenti della sostenibilità, della competitività, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro, delle politiche per l'apprendimento e la formazione permanenti, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e delle competenze, della salute pubblica e dell'inclusione nonché dei redditi reali.
- (9) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero garantire che l'impatto sociale, occupazionale ed economico della crisi COVID-19 sia attenuato e che le trasformazioni siano eque e socialmente giuste, rafforzando la ripresa e la spinta verso una società inclusiva e resiliente in cui le persone siano protette e in grado di anticipare e gestire il cambiamento, e possano partecipare attivamente alla società e all'economia. Dovrebbe essere contrastata la discriminazione in tutte le sue forme. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

⁽⁹⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4).

⁽¹¹⁾ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

⁽¹²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

⁽¹³⁾ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

essere ridotte povertà ed esclusione sociale, anche dei minori, in particolare assicurando un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei regimi di protezione sociale, ed eliminando gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e nella cura della prima infanzia nonché nelle competenze digitali. L'accesso tempestivo e paritario a servizi di assistenza a lungo termine e di assistenza sanitaria a prezzi accessibili, comprese la prevenzione e la promozione dell'assistenza sanitaria, è particolarmente importante alla luce della crisi COVID-19 e in un contesto di società che invecchiano. È opportuno realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro nell'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano quindi anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rapporti di lavoro derivanti dalle nuove forme di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.

- (10) Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso del Fondo sociale europeo Plus e di altri fondi dell'Unione, compresi il Fondo per una transizione giusta e InvestEU, per promuovere l'occupazione, gli investimenti sociali, l'inclusione sociale, l'accessibilità, le opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, compresa l'alfabetizzazione e le competenze digitali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.
- (11) In conformità dei rispettivi mandati che hanno fondamento nel trattato, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. È opportuno mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare riguardo agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.
- (12) Il comitato per la protezione sociale è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione («orientamenti»), quali figurano all'allegato. Tali orientamenti fanno parte degli «orientamenti integrati».

Articolo 2

Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti di cui all'allegato nelle loro politiche a favore dell'occupazione e nei loro programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell'articolo 148, paragrafo 3, del TFUE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

ALLEGATO

Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente un'economia sociale di mercato sostenibile e agevolare e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità. A tal fine dovrebbero ridurre gli ostacoli che le imprese incontrano nell'assunzione di personale, promuovere l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo dell'economia sociale, promuovere l'innovazione sociale e le imprese sociali nonché incoraggiare tali forme innovative di lavoro, creando opportunità di lavoro di qualità e generando benefici sociali a livello locale.

Alla luce delle gravi ripercussioni economiche e sociali della pandemia di COVID-19, dovrebbero essere messi a disposizione regimi di riduzione dell'orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti al fine di preservare l'occupazione, limitare la perdita di posti di lavoro ed evitare effetti negativi a lungo termine sull'economia, sulle imprese e sul capitale umano. Dovrebbe inoltre essere presa in considerazione l'introduzione di incentivi all'assunzione e di misure di riqualificazione ben concepiti al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro durante la ripresa.

La tassazione dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti di imposizione più favorevoli all'occupazione e alla crescita inclusiva e in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, tenendo conto dell'effetto redistributivo del sistema fiscale e preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.

Gli Stati membri, compresi quelli che dispongono di meccanismi nazionali per la fissazione di salari minimi legali, dovrebbero garantire un'efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, consentendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, prestando al contempo particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell'ottica di una convergenza verso l'alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto dei risultati raggiunti in ambito economico nei vari settori e regioni. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva in vista della fissazione dei salari. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari adeguati ed equi beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa.

Orientamento 6: potenziare l'offerta di forza lavoro e migliorare l'accesso all'occupazione, le abilità e le competenze

Nel contesto delle transizioni tecnologica e ambientale, così come del cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero promuovere la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e il capitale umano, promuovendo le conoscenze, le capacità e le competenze pertinenti lungo tutto l'arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e adeguarli al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, compresa l'istruzione e la formazione professionale, nonché l'accesso all'apprendimento digitale. Dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, anche per preparare le transizioni ambientale e digitale. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante, anche investendo nelle competenze digitali degli insegnanti. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali nonché le competenze trasversali, per gettare le fondamenta per l'adattabilità e la resilienza durante tutta la vita. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rafforzare le disposizioni relative ai diritti alla formazione individuale e garantirne la trasferibilità durante le transizioni professionali, anche, se del caso, attraverso conti individuali di apprendimento. Dovrebbero consentire a tutti di anticipare e adeguarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso un continuo miglioramento delle competenze e una continua riqualificazione nonché attraverso l'offerta di servizi integrati di orientamento e consulenza al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti, rafforzare i risultati in ambito sociale, affrontare le carenze del mercato del lavoro, migliorare la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi e facilitare gli adeguamenti necessari dopo la crisi COVID-19.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti affrontando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione, anche fornendo l'accesso a un'educazione della prima infanzia di qualità. Dovrebbero innalzare i livelli globali di istruzione, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola precocemente, incrementare l'accesso all'istruzione e formazione professionale (IFP) e all'istruzione terziaria nonché il completamento dei relativi studi e aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione continua, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati e i discenti meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci, e aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (*science, technology, engineering and mathematics* —

STEM), in particolare tra le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell'istruzione e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro; migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere comparabili le qualifiche, comprese quelle acquisite all'estero, e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di un'IFP continua flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a occasioni di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle persone particolarmente colpite dalle transizioni verde e digitale e dalla crisi COVID-19. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente, al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione, strategie globali che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (*not in employment, education or training* — NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori a basso reddito, i secondi percettori di reddito e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.

Occorre affrontare il problema dei divari di genere a livello di occupazione e di retribuzioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli alla partecipazione alla leadership a tutti i livelli decisionali. Dovrebbe essere garantita la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo familiare adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne.

Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato all'assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur tutelando i diritti del lavoro e garantendo ai lavoratori la protezione sociale, un adeguato livello di sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati, anche alla luce dei rischi posti dalla crisi COVID-19. Promuovere l'uso di modalità di lavoro flessibili, come il telelavoro, è importante per preservare l'occupazione e la produzione nel contesto della crisi COVID-19. È opportuno evitare i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie, anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali e combattendo l'abuso dei contratti atipici. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro, anche nelle regioni svantaggiate. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro. Dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d'azione e

migliorandone la connessione ai servizi sociali e al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci ed efficienti, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, sostenendo le esigenze attuali e future del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Sebbene si debbano prendere in considerazione un allentamento temporaneo dei requisiti di ammissibilità e un'estensione della durata delle prestazioni per attenuare l'impatto della COVID-19, le prestazioni di disoccupazione non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all'occupazione e dovrebbero essere affiancate da politiche attive del mercato del lavoro.

La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato con l'obiettivo di migliorare le competenze e l'occupabilità e di sfruttare l'intero potenziale del mercato del lavoro europeo, assicurando nel contempo condizioni eque per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera, e di rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili, beneficiando dell'assistenza fornita dall'Autorità europea del lavoro. La mobilità dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, stagionali e distaccati dovrebbe essere sostenuta in caso di chiusure temporanee delle frontiere dovute alla pandemia di COVID-19, fatte salve considerazioni di sanità pubblica. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali e il riconoscimento delle qualifiche dovrebbe essere semplificato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un ostacolo inutile per i lavoratori di altri Stati membri, compresi i lavoratori transfrontalieri, che accedono a un'attività lavorativa. Dovrebbero inoltre prevenire abusi delle norme vigenti e affrontare le cause sottostanti della «fuga di cervelli» da alcune regioni, anche con opportune misure di sviluppo regionale.

Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere contratti collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.

Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali.

Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà

Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, salute e assistenza di lungo periodo, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, sostenendo gli investimenti sociali, combattendo la povertà e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell'impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli selettivi si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe inoltre mirare a migliorarne la resilienza di fronte a sfide complesse, come quelle poste dalla pandemia di COVID-19.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di sostegno di qualità, per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso una fornitura mirata di servizi sociali.

La disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, in materia di educazione e assistenza alla prima infanzia, assistenza al di fuori dell'orario scolastico, istruzione, formazione, alloggio e servizi sanitari e di assistenza di lungo periodo, costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la povertà lavorativa e infantile, anche in relazione all'impatto della crisi COVID-19. Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, anche i bambini, l'accesso ai servizi essenziali. Gli Stati membri dovrebbero garantire alle persone in stato di bisogno o in situazione vulnerabile, l'accesso ad alloggi sociali o a un'assistenza abitativa adeguati e contrastarne la povertà energetica. In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva, curativa e di lungo periodo di buona qualità e a prezzi accessibili, salvaguardandone nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo a donne e uomini pari opportunità di maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi, per assicurare un reddito di vecchiaia adeguato. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da politiche volte a ridurre il divario pensionistico di genere e da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l'età effettiva di pensionamento, e dovrebbero essere inquadrare nell'ambito di strategie per l'invecchiamento attivo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e altri soggetti interessati e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1513 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2020
relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania

[notificata con il numero C(2020) 7014]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.
- (4) La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di un caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito dell'istituzione della zona infetta in Germania, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro.
- (7) Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (8) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 e sostituirla con la presente decisione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione, dell'11 settembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania (GU L 297I dell'11.9.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2020.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone istituite come zona infetta in Germania, di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Landkreis Oder-Spree <ul style="list-style-type: none">— Gemeinde Grunow-Dammendorf— Gemeinde Mixdorf— Gemeinde Siehdichum— Gemeinde Schlaubetal— Gemeinde Neuzelle— Gemeinde Neißemünde— Gemeinde Lawitz— Gemeinde Eisenhüttenstadt— Gemeinde Vogelsang— Gemeinde Ziltendorf— Gemeinde Wiesenau— Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen	30 novembre 2020
Landkreis Dahme-Spreewald <ul style="list-style-type: none">— Gemeinde Jamlitz— Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz	30 novembre 2020
Landkreis Spree-Neiße <ul style="list-style-type: none">— Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack— Gemeinde Tauer— Gemeinde Schenkendöbern— Gemeinde Guben— Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz— Gemeinde Peitz	30 novembre 2020

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2020/1514 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'8 ottobre 2020

che modifica l'indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il terzo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il terzo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1 e 30.6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 30.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»), alla Banca centrale europea (BCE) sono conferite attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro»), che la BCE ha pieno diritto di detenere e gestire.
- (2) Ai sensi degli articoli 9.2 e 12.1 dello Statuto del SEBC, la BCE può gestire alcune delle proprie attività attraverso le BCN dell'area dell'euro ed avvalersi di una BCN dell'area dell'euro per eseguire alcune delle proprie operazioni. Di conseguenza, la BCE ritiene che le BCN dell'area dell'euro debbano gestire le riserve in valuta ad essa conferite in qualità di suoi rappresentanti.
- (3) Il coinvolgimento delle BCN dell'area dell'euro nella gestione delle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e le operazioni collegate a tale gestione necessitano di una documentazione specifica per le operazioni aventi ad oggetto le riserve in valuta della BCE.
- (4) Numerosi contratti standard attinenti alla gestione delle riserve in valuta utilizzati dalla BCE sono stati aggiornati e ne sono state rese disponibili nuove versioni o edizioni, come ad esempio l'«International Swaps and Derivatives Association Master Agreement» (ISDA, versione 2002) e l'«ICMA/SIFMA Global Master Repurchase Agreement» (GMRA, versione 2011). Pertanto, si dovrebbe prevedere espressamente che le successive edizioni o versioni dei contratti standard possano essere utilizzate, previa approvazione della BCE.
- (5) Come da prassi corrente, la documentazione legale relativa a operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta è redatta in lingua inglese e quest'ultima dovrebbe diventare la lingua di default degli accordi quadro di compensazione per tutte le controparti, per tutti i nuovi accordi quadro di compensazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente indirizzo. Gli accordi non redatti in inglese in vigore a tale data rimarranno validi e potranno essere sostituiti successivamente al momento opportuno.
- (6) Pertanto l'indirizzo BCE/2008/5 ⁽¹⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (GU L 192, del 19.7.2008, pag. 63).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2008/5 è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e quelle di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE, sono regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell'edizione o versione indicata, o qualsiasi altra edizione o versione successiva approvata dalla BCE:

- a) il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) ("FBE Master Agreement for Financial Transactions") è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualsiasi delle giurisdizioni europee e secondo il diritto dell'Irlanda del nord e della Scozia;
- b) il "Bond Market Association Master Repurchase Agreement" (versione di settembre 1996) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e
- c) il "TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (versione del 2000)" è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell'edizione o nella versione indicata, o ogni altra successiva edizione o versione approvata dalla BCE:

- a) il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee;
- b) Il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multi-currency — cross-border, versione del diritto dello Stato di New York), è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e
- c) il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multi-currency — cross-border, versione del diritto inglese) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I depositi aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che: i) siano idonee per le operazioni di cui ai paragrafi 2 e/o 3 di cui sopra; e ii) siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee, ad eccezione dell'Irlanda, saranno regolati utilizzando il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra successiva edizione). Nel caso in cui non rientrino nei punti i) e ii) di cui sopra, i depositi aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolati utilizzando l'accordo-quadro di compensazione, come specificato al paragrafo 7 seguente.»;

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Un accordo-quadro di compensazione è stipulato con tutte le controparti, ad eccezione di quelle: i) con cui la BCE abbia concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra successiva edizione); e ii) che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni europee, tranne l'Irlanda, come segue:

- a) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto inglese e redatto in lingua inglese è stipulato con tutte le controparti, con l'eccezione di quelle di cui alle lettere b), c) e d);

- b) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto francese e redatto in lingua inglese è stipulato con le controparti costituite in Francia; tuttavia, gli accordi già in vigore che sono redatti in lingua francese rimangono validi e possono essere sostituiti da un accordo redatto in lingua inglese ad un'opportuna data successiva;
 - c) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto tedesco e redatto in lingua tedesca è stipulato con le controparti costituite in Germania; tuttavia, gli accordi già in vigore che sono redatti in lingua tedesca rimangono validi e possono essere sostituiti da un accordo redatto in lingua inglese ad un'opportuna data successiva; e
 - d) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto dello Stato di New York e redatto in lingua inglese è stipulato con le controparti costituite negli Stati Uniti d'America.»
2. Gli allegati IIa, IIb, IIc e IId sono soppressi.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN dell'area dell'euro.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN dell'area dell'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 ottobre 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT